

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 397-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LODI FAUSTINI FUSTINI, REICHLIN, GIANNI, MANCUSO,
PALLANTI, BELARDI MERLO, FRANCESE, BIRARDI, DANI-
NI, GASPAROTTO, LOPS, MONTESSORO, POCHETTI, RI-
COTTI, SAMÀ, SANFILIPPO, BARBERA, GUALANDI, TRIVA,
BALBO CECCARELLI, LODA, SOAVE**

Norme per il riordinamento del sistema pensionistico,
per il miglioramento di taluni trattamenti di pensione e
per la ristrutturazione dell'INPS

*(Nuovo testo della proposta di legge 397 a seguito dello stralcio degli articoli 18, 19, 20, 21,
22 e 24 deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'8 marzo 1985).*

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

NORME PER IL RIORDINAMENTO
DEL SISTEMA PENSIONISTICO

ART. 1.

*(Iscrizione all'assicurazione generale
obbligatoria).*

Tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, sia civili sia militari, assunti a far tempo dal 1° gennaio 1985, sono iscritti, salvo quanto disposto nel successivo articolo, all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ART. 2.

Le forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale di cui al precedente articolo restano in vigore con i propri ordinamenti e le relative gestioni, sempreché non ne sia stata prevista la soppressione ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, limitatamente ai soggetti che risultino già iscritti o pensionati alla data del 31 dicembre 1984 in una delle predette gestioni.

Restano in vigore, anche per i soggetti di cui all'articolo 1, le norme previste per le singole categorie di lavoratori in materia di invalidità specifiche e per causa di servizio.

Il Governo della Repubblica, è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1984, anche con separati decreti, norme intese a:

1) costituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con separate evidenze contabili, un Fondo di

garanzia per il concorso al finanziamento delle pensioni da erogare ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo. Tale Fondo sarà alimentato da una quota dei contributi versati, per i nuovi iscritti, al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD), da parte dei rispettivi datori di lavoro operanti con le gestioni di cui al primo comma; la quota anzidetta, da aggiornare periodicamente, dovrà essere determinata in modo da assicurare al FPLD il gettito finanziario necessario a garantire la copertura degli oneri per le prestazioni a favore dei nuovi iscritti, aumentato di una percentuale da stabilirsi in relazione alle esigenze della mutualità generale;

2) stabilire che le amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle a ordinamento autonomo non obbligate ad iscrivere il proprio personale al trattamento di quiescenza del personale civile dello Stato e gli enti pubblici economici collegati per legge al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, siano tenuti a versare, per i nuovi iscritti, la sola quota contributiva di competenza del FPLD determinata ai sensi del precedente numero 1, restando a carico delle amministrazioni stesse gli oneri relativi alle pensioni in essere, nonché ai trattamenti da erogare ai rispettivi iscritti alla data del 31 dicembre 1984;

3) prevedere che, con il procedere della omogeneizzazione dei trattamenti, possa essere disposto il trasferimento nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei soggetti residui iscritti o pensionati presso le forme obbligatorie di previdenza indicate al secondo comma o la costituzione di appositi Fondi speciali presso l'INPS. Con lo stesso provvedimento dovranno essere disciplinati la cessazione degli enti gestori di previdenza suddetta, il passaggio all'INPS dei rispettivi patrimoni e del personale da essi utilizzato, secondo i criteri generali previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 3.

(Pensioni facoltative e fondi integrativi).

Ferma restando l'attuale disciplina in materia di assicurazioni del ramo vita secondo le norme di cui agli articoli 1882 e seguenti del codice civile, nell'ambito della quale si realizza l'autonoma iniziativa delle parti contraenti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a promuovere ed istituire forme di previdenza facoltative ispirate ai principi generali della normativa sopra richiamata.

A tal fine il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge, per l'aggiornamento delle disposizioni riguardanti le assicurazioni facoltative di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) la gestione delle assicurazioni facoltative dovrà essere amministrata da un Comitato speciale che verrà presieduto dal vice presidente dell'INPS rappresentante dei lavoratori e composto di sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno di cui tre tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e tre tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi, nonché di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, componenti del Consiglio. Al Comitato dovranno essere attribuiti, oltre ai compiti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono di competenza in tema di assicurazioni facoltative del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo anche i seguenti:

1) deliberare sulle condizioni, tariffe e tabelle dei coefficienti di conversione in rendite concernenti le assicurazioni facoltative di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e alla presente legge;

2) deliberare i criteri direttivi generali ed il piano annuale degli impieghi di tutte le forme eccedenti la normale liquidità della gestione; comunque tali impieghi dovranno essere scelti prevalentemente fra i titoli di Stato o garantiti dallo Stato a più alto reddito;

b) la istituenda gestione dell'assicurazione facoltativa si sostituirà in tutti i diritti ed obblighi derivanti all'INPS, fino alla data di entrata in vigore delle norme delegate, all'esercizio delle assicurazioni facoltative; il *deficit* esistente alla predetta data di queste ultime assicurazioni peraltro, dovrà essere ammortizzato, senza interessi, in dieci rate annuali con onere a carico dello Stato. I rapporti assicurativi in essere alla predetta data nonché le pensioni concesse alla data medesima e quelle erogate in futuro in relazione ai pregressi rapporti assicurativi, restano regolati dalla normativa precedentemente in vigore. Ai predetti assicurati, peraltro, non potrà essere consentito l'ulteriore versamento dei contributi; a richiesta di costoro dovrà, tuttavia, essere prevista la possibilità di ottenere il trasferimento della riserva matematica nell'assicurazione facoltativa di cui alla istituenda gestione ovvero il rimborso della riserva matematica medesima;

c) l'iscrizione nell'assicurazione facoltativa prevista dall'articolo 85 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, deve essere estesa a tutti i cittadini italiani, dovrà essere prevista la pensione di vecchiaia e introdotta la pensione di reversibilità nonché le maggiorazioni delle pensioni che premiano la assiduità nei versamenti;

d) le pensioni dell'assicurazione facoltativa dovranno essere corrisposte in capitale ove il loro importo risulti inferiore a lire 50.000 mensili; tale facoltà, a richiesta degli interessati, deve essere estesa anche alle rendite di importo superiore;

e) le spese di amministrazione da imputare annualmente alla gestione saranno determinate in misura pari al pro-

dotto della percentuale media delle spese di amministrazione sostenute dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la semisomma delle entrate più le uscite ordinarie della gestione stessa;

f) deve essere previsto un meccanismo di rivalutazione annua delle pensioni concesse e dei versamenti eseguiti legato all'indice del costo vita, tenuto conto delle risultanze del bilancio tecnico della gestione, bilancio che dovrà essere redatto ogni triennio;

g) detrazione dall'imponibile annuo ai fini IRPEF delle somme versate nelle assicurazioni facoltative nella stessa misura attualmente vigente per i premi di assicurazione del ramo vita.

La disciplina dei regimi previdenziali comunque integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, già costituiti per legge, regolamento o accordo collettivo alla data del 31 dicembre 1984, resta operante per i soli soggetti già iscritti o pensionati alla predetta data. È fatto divieto di costituire fondi integrativi ai regimi obbligatori a far tempo dal 1° gennaio 1985.

ART. 4.

(Chiusura dei ruoli della mutualità pensioni a favore delle casalinghe di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389).

I ruoli dell'assicurazione della mutualità pensione a favore delle casalinghe sono chiusi dalla data di entrata in vigore delle norme delegate di cui al precedente articolo e la relativa gestione per le attuali iscritte e pensionate è assunta dalla gestione delle assicurazioni facoltative, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'INPS dall'esercizio dell'assicurazione predetta. I rapporti assicurativi preesistenti continuano ad essere regolati anche dopo la chiusura dei ruoli, dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni; alle assicurate, peraltro, non è consentito l'ulteriore versamento di contributi. A richie-

sta delle assicurate medesime, da inoltrarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della normativa predetta, è consentita l'opzione per il trasferimento dell'iscrizione nell'assicurazione facoltativa con l'utilizzazione della riserva matematica relativa ai versamenti eseguiti nella mutualità pensioni, ovvero il rimborso della riserva matematica medesima.

L'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è esteso dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle pensionate ai sensi della citata legge 5 marzo 1963, n. 389.

ART. 5.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il regolamento per l'attuazione e l'esecuzione della normativa delegata di cui ai precedenti articoli 3 e 4 nonché per il raccordo di detta normativa con le disposizioni precedentemente emanate in materia e non in contrasto con quanto disposto nei predetti articoli.

ART. 6.

(Età pensionabile).

L'età pensionabile viene stabilita in un arco di flessibilità che per le donne va dal compimento del cinquantacinquesimo anno di età sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e per gli uomini dal sessantesimo al sessantacinquesimo anno di età.

Il compimento del cinquantacinquesimo anno di età per le donne e del sessantesimo anno di età per gli uomini non costituisce pertanto motivo di licenziamento per giusta causa.

L'opzione viene esercitata dal lavoratore, indipendentemente dall'anzianità assicurativa maturata, con l'obbligo di un preavviso al datore di lavoro di tre mesi. In ogni caso il limite massimo della pensione non può superare il 90 per cento della retribuzione.

Restano confermate le vigenti norme in materia di età pensionabile per gli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri, dei Corpi di polizia nonché per i docenti universitari e per i magistrati.

ART. 7.

(Pensioni di anzianità).

Per tutte le categorie di lavoratori dipendenti, privati e pubblici, la cessazione facoltativa anticipata dal servizio con diritto a pensione potrà avvenire unicamente in base alle norme sulla pensione di anzianità previste dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che vengono estese ai regimi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma, i soggetti ivi indicati possono continuare ad avvalersi dei più favorevoli pensionamenti facoltativi anticipati, a condizione che abbiano maturato il diritto a pensione secondo la normativa vigente nei rispettivi ordinamenti, alla data di entrata in vigore della presente legge o che maturino tale diritto entro il 31 dicembre 1990.

Restano confermate le vigenti norme in materia di pensionamento facoltativo anticipato, per gli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri, ai Corpi di polizia.

ART. 8.

(Pensionamenti anticipati).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi forza di legge intese a disciplinare, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 6, il pensionamento anticipato dei lavoratori sulla base dei seguenti criteri:

a) l'anticipazione dell'età pensionabile, a richiesta del lavoratore, dovrà essere di due mesi per ogni anno di occupazione in attività usuranti e di quattro mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti. In nessun caso l'età in cui è consentito l'esercizio dell'opzione può essere inferiore ai cinquantacinque anni per i lavoratori e ai cinquanta anni per le lavoratrici adibiti ad attività usuranti, ed ai cinquanta anni per i lavoratori e ai quarantacinque anni per le lavoratrici adibiti ad attività particolarmente usuranti;

b) per ogni anno di occupazione in attività usurante o particolarmente usurante saranno attribuiti figurativamente rispettivamente due o quattro mesi di contribuzione utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, fino ad un massimo di sessanta mesi in tutta la vita assicurativa, per le attività usuranti, e di centoventi mesi per le attività particolarmente usuranti;

c) per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti anticipati sarà corrisposta una contribuzione integrativa a carico del datore di lavoro;

d) dovranno essere indicate le categorie di lavoratori, addetti alle attività usuranti e particolarmente usuranti.

ART. 9.

(Condizioni per il pensionamento di vecchiaia).

Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti è realizzato quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati almeno 240 contributi mensili o 1040 settimanali.

Per gli anni 1991, 1992, 1993 e 1994 il requisito contributivo minimo di cui al comma precedente è stabilito rispettivamente in sedici, diciassette, diciotto e diciannove anni.

Per gli operai agricoli i contributi minimi versati o accreditati richiesti per il diritto a pensione sono quelli risultanti dal prodotto che si ottiene moltiplicando per 270 gli anni di contribuzione di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese, con le decorrenze previste per ciascun anno, ai trattamenti di pensione a carico dei fondi di previdenza dello Stato o di enti pubblici nei casi in cui siano previsti limiti di contribuzione minima inferiori a quelli indicati nei commi precedenti.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli assicurati che abbiano conseguito il requisito minimo di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia secondo la vigente normativa prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

(Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente, autonomo e professionale ed altri trattamenti previdenziali).

Le pensioni dirette, comprese quelle di anzianità e ad esse assimilate erogate dall'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, dai regimi sostitutivi esonerativi ed esclusivi della predetta assicurazione, dai regimi integrativi, nonché dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente, professionale od autonomo e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione per un importo pari al trattamento minimo vigente per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per i regimi pensionistici dei lavoratori dipendenti e autonomi che non prevedono l'erogazione dei trattamenti minimi ovvero prevedono misure diverse da quelle vigenti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, si prendono a riferimento le misure in vigore in questo ultimo fondo.

Le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, liquidate a carico dei regimi di cui al primo comma, nonché quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono soggette a trattenute nei periodi in cui si cumulino con retribuzioni percepite alle dipendenze di terzi, con redditi da lavoro autonomo o professionale, con tutte le prestazioni di integrazione salariale o di disoccupazione. La trattenuta viene effettuata sulla parte di pensione eccedente il trattamento minimo, in misura pari al 50 per cento.

Qualunque sia l'ammontare della pensione la trattenuta non può superare l'importo dei redditi e dei trattamenti di cui al precedente primo comma.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma non si applicano alle pensioni indirette o di reversibilità con più titolari, nonché ai casi in cui l'attività lavorativa sia svolta fuori del territorio nazionale.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui ai precedenti commi le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia; agli stessi fini, dalle retribuzioni e dai redditi da lavoro autonomo o professionale devono essere detratte anche le quote dovute per i tributi erariali e per i contributi previdenziali ed assistenziali; inoltre, ai redditi da lavoro autonomo e professionale sono consentite le detrazioni per spese di produzione previste dalle vigenti leggi fiscali.

La trattenuta viene effettuata dai datori di lavoro qualora la pensione si cumuli con redditi da lavoro dipendente, dagli istituti previdenziali competenti quando si cumuli con le prestazioni di cassa integrazione guadagni e di disoccupazione e dal Ministero delle finanze in sede di dichiarazione annuale dei redditi negli altri casi, e le somme riscosse debbono essere versate entro centoventi giorni all'istituto previdenziale competente.

La pensione è totalmente cumulabile con i redditi derivanti da attività promosse dagli enti locali e dagli altri enti

pubblici per programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili.

In relazione alla specificità dei predetti rapporti di lavoro e tenuto conto delle particolari motivazioni poste a base della loro costituzione, i compensi erogati non sono soggetti a contribuzione previdenziale.

ART. 11.

(Disciplina sul cumulo tra pensioni, vitalizi e reddito da lavoro per i parlamentari).

Il trattamento vitalizio previsto per i parlamentari è cumulabile con una o più pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria o di altre casse e gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il cumulo tra vitalizio, pensioni e reddito da lavoro dipendente autonomo o professionale è consentito entro fasce e con criteri che saranno determinati dai Presidenti della Camera e del Senato.

La Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica congiuntamente fisseranno, tenendo conto del reddito da lavoro dipendente, autonomo o professionale del titolare del vitalizio, fasce di trattenuta sullo stesso da effettuarsi da parte delle rispettive amministrazioni.

Le norme di cui al presente articolo sono da considerarsi norme di principio per la legislazione regionale in materia di trattamenti economici e previdenziali per i consiglieri regionali.

ART. 12.

(Retribuzione imponible e pensionabile).

Per la determinazione della base imponible per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura al lordo di qualsiasi trattenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile:

1) la diaria o indennità di trasferta o di missione in cifra fissa, determinata in relazione alle effettive giornate di trasferta o missione;

2) i rimborsi a pie' di lista che costituiscono rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) l'indennità di rappresentanza;

4) l'indennità di cassa;

5) l'indennità di panatica per i marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) le gratificazioni o elargizioni concesse « *una tantum* » a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche direttamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

7) le indennità di anzianità ed integrazione attribuite in qualsiasi momento e in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro;

8) il valore della mensa in natura;

9) la quota dei compensi provvigionali dei produttori di assicurazione attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi;

10) i trattamenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati dal datore di lavoro e fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della cassa unica assegni familiari.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate. Il compenso per lavoro straordinario relativo a prestazioni superiori a 5 ore settimanali, fatta eccezione

per i marittimi, non è preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni pensionistiche.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con effetto dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1984, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro, norme aventi forza di legge intese a unificare la retribuzione imponibile ai fini contributivi con quella imponibile ai fini tributari, coordinando le varie normative e approntando le modificazioni che si rendano conseguentemente necessarie.

ART. 13.

(Tetto di retribuzione pensionabile ed imponibile e contribuzione di solidarietà).

Con decorrenza dal 1° gennaio 1985, il limite di retribuzione annua, di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione e della base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevato a lire 32 milioni annue.

Sulla quota di retribuzione eccedente l'ammontare annuo del limite anzidetto è dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro nella misura del 4 per cento.

In caso di occupazione per periodi inferiori all'anno il limite di retribuzione di cui ai commi precedenti è rapportato ai periodi di effettiva occupazione.

Il limite di retribuzione di cui al primo comma del presente articolo è adeguato annualmente con effetto dal 1° gennaio 1985 in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dal presente articolo è esteso a tutte le forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

ART. 14.

(Aggancio alla dinamica salariale e indice unico).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali del complesso dei lavoratori dipendenti e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Ai fini previsti nel precedente comma le variazioni percentuali dell'indice delle retribuzioni contrattuali, nonché le variazioni percentuali dell'indice del costo della vita sono calcolate dall'ISTAT confrontando il valore medio dell'indice dell'anno solare precedente quello da cui ha effetto l'aumento con il valore medio dell'indice dell'anno solare antecedente.

Per indice delle retribuzioni contrattuali del complesso dei lavoratori dipendenti s'intende quello ponderato dei seguenti settori: industria, attività terziarie, trasporti e comunicazioni, credito e assicurazione, pubblica amministrazione, relativamente agli operai e impiegati. I criteri di ponderazione saranno stabiliti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La misura percentuale degli aumenti previsti nei precedenti commi si applica anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 15.

*(Allineamento
delle aliquote contributive).*

Nei regimi pensionistici obbligatori sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria, l'aliquota percentuale contributiva a carico del lavoratore, qualora sia inferiore a quella vigente nella assicurazione generale obbligatoria, nonché la retribuzione imponibile sulla quale l'aliquota viene applicata sono stabilite nella stessa misura e secondo gli stessi criteri in essere nell'assicurazione generale obbligatoria.

L'allineamento di cui al precedente comma ha effetto con la stessa decorrenza dei rinnovi contrattuali delle categorie interessate conclusi successivamente all'entrata in vigore della presente legge e trova applicazione con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il maggiore gettito contributivo derivante dall'allineamento dell'aliquota di cui ai precedenti commi deve essere trasferito al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

ART. 16.

*(Oneri derivanti dalle aspettative
per cariche elettive e sindacali).*

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli oneri derivanti alle gestioni previdenziali per effetto della applicazione del terzo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono posti a carico degli organismi presso i quali i lavoratori collocati in aspettativa esplicano il proprio mandato elettivo o l'incarico sindacale.

Entro il sesto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare apposito decreto per l'attuazione del presente articolo.

ART. 17.

(Aumento imponibili contributivi).

Con effetto dal 1° gennaio 1985 le retribuzioni orarie convenzionali per gli addetti ai servizi domestici e familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni e integrazioni, sono maggiorate del 50 per cento da calcolarsi sulla misura corrente alla predetta data, previa applicazione di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

I contributi previdenziali versati all'INPS a favore dei collaboratori domestici e familiari sono detraibili dal reddito imponibile delle persone fisiche nel limite della retribuzione convenzionale pagata per un collaboratore.

TITOLO II.

MIGLIORAMENTO DI TALUNI
TRATTAMENTI PENSIONISTICI.

ARTT. 18 - 22.

.
.
.

ART. 23.

(Estensione del tetto pensionabile fissato nel 1981 alle pensioni liquidate nel 1980).

Il limite massimo di pensione annua nella misura fissata con l'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è esteso alle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1979.

ART. 24.

.
.
.

ART. 25.

(Adeguamento aliquota contributiva per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti).

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1985 il contributo dovuto dai datori di lavoro al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è aumentato del 2 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente è ridotta del 2 per cento l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari.

ART. 26.

(Separazione contabile dell'assistenza dalla previdenza).

A partire dal 1° gennaio 1985 sono a carico dello Stato:

a) le integrazioni al trattamento minimo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per quelle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei minatori aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1984, nonché, limitatamente alla metà dell'integrazione, per quelle aventi decorrenza anteriore a tale data;

b) le quote di integrazione al trattamento minimo, limitatamente alla metà del loro ammontare, per quelle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei minatori, i cui importi risul-

tino congelati per effetto dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

L'onere a carico dello Stato per le predette quote di integrazione, negli anni successivi al 1985, è comprensivo delle maggiorazioni di pertinenza delle quote medesime a titolo di perequazione automatica.

Le quote di cui sopra sono versate al Fondo sociale dell'INPS.

A partire dal 1° gennaio 1985 cessano tutti gli altri contributi dello Stato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

ART. 27.

*(Rivalutazione pensioni
ex dipendenti pubblici).*

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati negli articoli seguenti, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1984 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1981.

Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 29.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

ART. 28.

Le pensioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui all'articolo 29 e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 30, sono aumentate delle seguenti aliquote:

a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57;

b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a), fino al 1° gennaio 1976;

c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sull'eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

ART. 29.

Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle Aziende autonome, al personale militare delle forze armate e dei Corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'Università sono aumentate:

a) del 18 per cento per le cessazioni dal servizio fino al 1° gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1979;

b) del 13 per cento per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1° gennaio 1977.

ART. 30.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1985, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio, anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori del 20 per cento.

Gli importi degli aumenti di cui al comma precedente sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1° gennaio 1985.

Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

ART. 31.

Per le Casse pensioni di cui al primo comma dell'articolo precedente, con effetto dal 1° gennaio 1984 la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli elementi fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa.

A partire dal 1° gennaio 1985 nei casi di variazione di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle Casse per le pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, le nuove retribuzioni sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi.

ART. 32.

Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di riversibili-

tà dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1984. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

A partire dall'anno 1985, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101, 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1984, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

ART. 33.

Gli aumenti di cui agli articoli 27, 28, 29, e 30 della presente legge spettano a condizione che la pensione sia stata conseguita con almeno 30 anni di servizio utile, ovvero per cause di servizio o di inabilità. Gli aumenti sono attribuiti al netto dei benefici derivanti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di quelli di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 74.

ART. 34.

Alla corresponsione dei benefici previsti dagli articoli 27 e seguenti della presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri

atti e da apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

È fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianità utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonché l'età prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi quest'ultima circostanza il competente ufficio deve farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione.

ART. 35.

(Testi unici).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con norme aventi forza di legge, testi unici in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, con facoltà di apportare le modificazioni ed integrazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

Le predette modificazioni ed integrazioni dovranno tender a conseguire la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di riscossione o accreditamento dei contributi previdenziali, la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni, nonché a rendere omogenee le diverse discipline.